abapa
accademia
belle arti
palermo

REGOLAMENTO DEI DOCENTI A CONTRATTO [(1)]

Art. 1
Contratti d'insegnamento

1. - Per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche e nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, l'Accademia di Belle Arti di Palermo può stipulare con studiosi od esperti di comprovata qualificazione artistica e/o scientifica e/o professionale, anche di cittadinanza straniera, contratti di diritto privato per l'insegnamento nei corsi di I livello, ad eccezione dei corsi quadriennali, di II livello, di perfezionamento e di specializzazione e in corsi e moduli didattici attivati a seguito di specifiche disposizioni ministeriali.
2. - La qualificazione degli studiosi od esperti di cui al comma 1 è comprovata dal possesso di titoli artistici e/o scientifici e/o professionali, secondo quanto determinato dalle disposizioni di cui all'articolo 3.
3. - I contratti di cui al comma 1 non possono essere stipulati con personale in servizio con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato presso l'Accademia di Belle Arti di Palermo.

Art. 2
Presupposti per la stipula dei contratti di insegnamento

1. - Il Consiglio Accademico adotta, nell'ambito della programmazione didattica annuale, apposita delibera che indichi le particolari e motivate esigenze didattiche che giustificano il ricorso ai contratti di cui all'articolo precedente.
2. - Non si può fare ricorso di norma ai contratti di cui all'articolo precedente nei casi in cui gli insegnamenti possono essere affidati a professori in servizio presso l'Accademia di Belle Arti di Palermo che siano titolari di discipline affini o con comprovata competenza artistica e/o scientifica e/o professionale specifica.

Art. 3
Criteri per la stipula del contratto

1. - Ai fini della stipula dei contratti di cui all'art. 1, l'Accademia di Belle Arti di Palermo indice specifica selezione pubblica.
2. - Il bando relativo alla selezione di cui al comma 1 è emanato dal Direttore, previa approvazione del Consiglio Accademico, e deve indicare, oltre alla delibera di cui al comma 2 dell'art. 2:

a. la denominazione dell'insegnamento da attribuire e l'indicazione del relativo settore disciplinare;
b. le ore e la tipologia di attività, didattica complessiva, con l'indicazione della durata annuale o semestrale, estesa o compatta, dell'insegnamento o del modulo didattico di cui si intende

stipulare il contratto;

c. le modalità ed i termini, per la presentazione delle domande e dei titoli artistici e/o scientifici e/o professionali comprovanti la qualifica di studioso o esperto del candidato;
d. i criteri di valutazione comparativa dei candidati;
e. il compenso da attribuire allo studioso o esperto, o le modalità della successiva determinazione;
f. l'espressa menzione dell'obbligo, a carico del candidato pubblico dipendente, di produrre il nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza prima dell'inizio delle attività didattiche.

3. - Il bando è affisso all'Albo dell'Accademia e pubblicato sul sito *web* della medesima.

Art. 4
Compensi dei professori a contratto

I compensi relativi ai contratti di cui all'articolo 1 sono stabiliti con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico.

Art. 5
Modalità di stipula del contratto

1. - I contratti di cui all'articolo 1 sono stipulati dal Direttore.
2. - All'atto della sottoscrizione del contratto al professore è consegnato un registro, nel quale devono essere annotate le attività svolte. Il registro deve essere restituito entro la fine dell'anno accademico cui il contratto si riferisce.
3. - I contratti non possono avere durata superiore all'anno accademico al quale si riferiscono. Gli stessi non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli delle Accademie di Belle Arti.
4. - Il professore a contratto è tenuto a partecipare alle sessioni d'esame dell'anno accademico cui si riferisce il contratto. Lo stesso potrà svolgere funzione di relatore qualora gli studenti ne facciano richiesta e partecipare alle relative sedute di tesi. (2)
5. - Con il medesimo studioso o esperto possono essere stipulati contratti per un impegno annuale non superiore al 70 per cento dell'impegno orario annuo previsto dal CCNL per il personale docente. (3)

Art. 6
Rinnovo del contratto

1. - I contratti di insegnamento stipulati in esito alla selezione pubblica di cui all'art. 3 possono essere rinnovati per non più di cinque anni.
2. - Il rinnovo del contratto è deliberato annualmente dal Consiglio Accademico, previa valutazione dell'attività didattica svolta dal professore nell'anno accademico precedente.
3. - Non si può effettuare il rinnovo del contratto nei casi previsti dall'art. 2, comma 2.
4. - Ai contratti rinnovati si applicano le norme di cui all'art. 5.

Art. 7
Ulteriore selezione pubblica e designazione

1. - Qualora nella selezione pubblica di cui all'art. 3 non siano risultati candidati idonei, il Direttore

indice un'ulteriore selezione pubblica nel rispetto dei criteri di cui all'art. 3, adottando ogni forma di pubblicità del bando che reputi idonea oltre quelle indicate nel comma 3 del medesimo articolo. Ove anche nella successiva selezione non siano risultati candidati idonei e l'insegnamento non possa essere ulteriormente rinviato per esigenze didattiche, il Consiglio Accademico, su proposta del Direttore, provvede, con apposita delibera, a designare lo studioso od esperto.
2. - La delibera di cui al comma precedente deve essere adeguatamente motivata con riferimento alla comprovata qualificazione artistica e/o scientifica e/o professionale del designato.
3. - Al contratto di insegnamento stipulato ai sensi del presente articolo si applicano gli artt. 4 e 5 del presente regolamento.

Art. 8
Partecipazione agli organi necessari accademici

I professori a contratto non possono fare parte degli organi necessari dell'Accademia di Belle di Palermo.

Art. 9
Contratti di insegnamento per lo svolgimento di attività didattiche integrative di insegnamenti ufficiali

1. - Su motivata proposta del docente responsabile dell'insegnamento, l'Accademia di Belle Arti di Palermo può stipulare contratti di insegnamento per lo svolgimento di precise attività didattiche integrative con esperti che, per la loro posizione professionale, siano in grado di apportare significative esperienze tecniche e professionali all'insegnamento ufficiale.
2. - Ai contratti di insegnamento previsti dal presente articolo si applicano gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del presente regolamento.

Art. 10
Convenzioni con istituzioni, università ed enti

1. - L'Accademia di Belle Arti di Palermo può sottoscrivere convenzioni finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale con istituzioni appartenenti all'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e con analoghe istituzioni pubbliche straniere nonché con università italiane e straniere.
2. - La convenzione è stipulata dal Direttore, previa delibera del Consiglio Accademico.
3. - Qualora siano stipulate le convenzioni di cui al comma 1, i contratti di insegnamento di cui agli artt. 1 e 9 del presente regolamento possono essere stipulati, su proposta del Consiglio Accademico dell'Accademia di Belle Arti di Palermo, con studiosi od esperti appartenenti alle istituzioni o università convenzionate.
4. - Ove derivino oneri per l'Accademia di Belle Arti di Palermo diversi da quelli conseguenti alla stipula dei contratti di cui agli artt. 1 e 9 del presente regolamento, la convenzione deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione.
5. - Ai contratti di insegnamento stipulati ai sensi del presente articolo si applicano gli artt. 1, comma 1, 2, 4, 5, 6, 8 e 9 del presente regolamento.
6. - Le convenzioni di cui al comma 1 possono essere stipulate anche con enti pubblici e privati, anche stranieri, che abbiano quali propri fini istituzionali la formazione superiore. Alle medesime si applicano i commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.

Art. 11
Entrata in vigore

Il presente regolamento si applica ai contratti di insegnamento a valere dall'anno accademico 2008/2009.

Note

(1) Regolamento adottato con decreto del Presidente dell'Accademia di Belle Arti di Palermo prot. 4070 del 09/09/2008

(2) Comma modificato con delibera del C.d.A. n. 8 del 26/02/2021

(3) Comma modificato con delibera del C.d.A. n. 8 del 26/02/2021